

REGOLAMENTO (CE) N. 295/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1998

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 1998 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2527/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che istituisce, per il 1998, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dell'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2527/97 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998; che il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2527/97 stabilisce che se nel corso del 1998 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il

periodo successivo; che, tenuto conto del quantitativo rimanente per il primo periodo occorre fissare, per il secondo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1998, i quantitativi disponibili per il paese interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2527/97 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2527/97, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1998, ammontano a: 7 608 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 56.